



Assessorato:

Servizio:
TRIBUTI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero
15
del **28-04-2022**

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 - 09037 S.Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: **82001790920**
Partita IVA: **00611440926**

Centralino: **070 937491**

Posta certificata:
protocollo.sangavino@pec.comunas.it
Sito Web:
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Oggetto: *TARI (TASSA RIFIUTI) - VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022*

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore **17:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** - **Prima** convocazione, in seduta per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TOMASI CARLO	Presente	ORRÙ NICOLA	Assente
MAMUSA SILVIA	Presente	FIGUS GIULIA	Presente
CASU ALBERTO	Presente	INCONIS DANIELA	Assente
ENNAS NICOLA	Presente	CANARGIU ANGELA	Presente
CHESSA GIUSEPPINA ANGELA	Presente	MUSANTI STEFANO	Presente
LAI LIBERO	Presente	GARAU NICOLA	Assente
PINTORI VALERIA	Presente	MATZEU ANTONELLA	Presente
SECCI MARIA BONARIA	Presente	MELONI FABIO	Presente
ALTEA STEFANO	Presente		

ne risultano presenti n. **14** e assenti n. **3**.

Assume la presidenza il Signor **Tomasi Carlo** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Segretario Comunale Urrazza Giovanna**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori:

Per gli interventi integrali si rimanda alla registrazione della seduta sul canale youtube del comune.

Il Presidente letto il p.all'od.g illustra la proposta agli atti spiega che l'oggetto è diviso in due parti, la prima è riferita alla validazione del Piano Economico Tariffario (PEF), la seconda è riferita alla determinazione della Tariffa TARI, come di seguito riportato :

1) VALIDAZIONE PEF

Il 2020 segna una modifica normativa nella determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione delle Tariffe TARI.

Tale modifica è stata disegnata da ARERA (**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**), che ha assorbito le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani e che ha come fine quello di portare a una tassa rifiuti più equa su tutto il territorio nazionale, sotto due aspetti principali:

- Innanzitutto circoscrivendo la nozione stessa di gestione integrata dei rifiuti urbani che è limitata a: spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto dei rifiuti; trattamento, recupero e smaltimento; riscossione e rapporto con gli utenti.

- In secondo luogo riconoscendo i costi ammessi al tariffario mediante il calcolo dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, che vengono determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno a-2 (2019), forniti dal gestore al quale spetta la dichiarazione di veridicità.

Nella predisposizione del piano l'Arera è intervenuta, normativamente, stabilendo le voci di costo imputabili al PEF, lasciando un margine esiguo alla discrezionalità dell'amministrazione comunale, la quale si è trovata a poter valorizzare soltanto alcuni coefficienti o fattori.

Pertanto tutti i fattori rimessi alla discrezionalità del Comune sono stati valorizzati in favore del massimo beneficio per i cittadini.

A partire dal 2022 vengono applicate le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, disciplinate dalla deliberazione Arera n. 363/2021. Il nuovo metodo regolatorio si chiama **MTR2**.

Il PEF costruito con le nuove regole riguarda le annualità 2022-2025. Pertanto i costi del servizio si determinano con la **regola del costo efficiente**, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il documento riporta il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo.

2) TARIFFE

Le Tariffe 2022, vanno quindi approvate sulla base del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2021, redatto con la nuova metodologia del metodo tariffario (Mtr2), approvato con la deliberazione n. 363/2021 dell'Arera.

Il Piano deve essere validato dall'autorità competente, nel nostro caso, da parte dello stesso Comune. I Comuni determinano le tariffe "efficienti", tali da consentire l'ottenimento dell'entrata tariffaria massima prevista dal Mtr, parametrata ai costi riconosciuti efficienti per la gestione del servizio. L'Entrata rappresenta altresì il corrispettivo massimo spettante per la gestione del servizio.

Il piano tariffario 2021 (lo strumento attraverso il quale il Comune può applicare le tariffe da inviare, poi, ai contribuenti) copriva il costo del piano finanziario che ammontava € 954.614 e stabiliva l'entità della quota fissa e di quella variabile (di cui € 276.742 di costi fissi e € 677.872 circa di costi variabili), oltre la percentuale di divisione tra utenze domestiche (71,01% del gettito) e non domestiche (28,99%) e i vari coefficienti assunti per il calcolo della tariffa.

Il piano tariffario 2022 copre il costo del piano finanziario che ammonta € 893.242 (**minori costi per € 61.372**) e stabilisce l'entità della quota fissa e di quella variabile (di cui costi fissi € 277.620 -più 878- e costi variabili € 615.622 – meno 62.250), oltre la percentuale di divisione tra utenze domestiche (71,01% del gettito) e non domestiche (28,99%), coefficienti invariati rispetto al 2021.

Da un confronto tra il piano tariffario 2021 e quello 2022 si evidenzia una diminuzione generalizzata delle tariffe sia domestiche che non domestiche.

Tuttavia in concreto la diminuzione è percepibile solo dalle utenze domestiche in quanto per l'anno 2021 sono stati forniti dei fondi statali che erano destinati quasi esclusivamente alle utenze non domestiche.

Infatti queste hanno usufruito di una riduzione del 43,26%, mentre le utenze domestiche hanno usufruito della riduzione del solo 2.69%. Si ripete la destinazione dei fondi era stabilita dallo stato.

Per questo **motivo** non è possibile confrontare il 2021 con il 2022 per le utenze non domestiche, in quanto quest'anno non sono stati forniti dei fondi aggiuntivi.

Oggi andiamo a decidere e approvare Il PEF e le tariffe 2022;

Il Sindaco chiede alla Responsabile di Servizio la Dott.ssa Corrias, presente in aula di recarsi al tavolo della presidenza per illustrare e rispondere ad eventuali quesiti di natura tecnica, tra cui quello esposto dal consigliere **Altea** che illustra il dubbio degli aumenti rispetto alla diminuzione del 2022.

La RDS tributi Dott.ssa Corrias riferisce che lo scarto è dovuto alle riduzioni effettuate nel 2021 che sfasano il dato. La differenza tra i mancati incassi dobbiamo verificarla a consuntivo;

Il consigliere Musanti chiede se è possibile conoscere la percentuale di aumento o diminuzione.

La RDS tributi Dott.ssa Corrias Corrias non è possibile perché si applica una percentuale differenziata per categorie di utenza ma anche la percentuale dei mq. Sulle Utenze domestiche sul 2022 si vede non è così per le utenze non domestiche.

Il consigliere Musanti quindi è bene fare una riflessione sulle nuove modalità di gestione dei rifiuti, magari portare sui banchi di questo Consiglio l'assessore regionale.

Il consigliere Altea chiede se alla luce di queste emergenze l'Amministrazione Comunale può portare aiuti alle attività economiche.

Il Sindaco non sarà possibile se non ci autorizzano. Gli aumenti riguardano anche le Amministrazioni Comunali.

Il consigliere Casu espone che a fine anno 2021 il comune ha partecipato al bando per il sociale quindi si può beneficiare anche del bonus TARI;

Il Consiglio Comunale sentiti gli intervenuti

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022:
 - a) comma 5-*sexiesdecies* ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
 - b) al contempo, il comma 5-*quinquies* si è stabilito che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di San Gavino Monreale non è stato costituito l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICORDATO che il Comune di San Gavino Monreale:

- ha aderito all'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 – 68 e 69/2007, come rettificata dalle deliberazioni consiliari n° 5 – 9 e 11/2008;
- ha trasferito all'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.02.2011;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

RICHIAMATO il punto 4.6 dell'Allegato A – Metodo Tariffario Rifiuti Per Il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025 (MTR2) – della Deliberazione ARERA 363/2021 "...le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard...";

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, il costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA 2021 (Dati 2020) per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di San Gavino Monreale è complessivamente pari a € 435,00;

EVIDENZIATO che l'importo del costo unitario effettivo (275,81 €/t) del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard (costo medio di settore) in ordine alla quantità di rifiuti prodotti e al benchmark di riferimento;

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, con nota prot. 7382 del 04-04-2022, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 1.022.781,00;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

– la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

– la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, suddivisa nei **capitoli 1,4 e 5** a cura dell'Ente territorialmente competente, mentre i **capitoli 2 e 3** a cura del gestore (con relazione separata), in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri e da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 965.623,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 678.571,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 287.052,00;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- -l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi, di cui alla relazione tariffaria elaborata (Allegato B):

- a) la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- b) la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- c) per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- d) dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate;
- e) il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 893.242,00 e comprende i costi fissi, pari a € 277.620,00 e i costi variabili, pari a € 615.622,00;
- f) l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- g) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del criterio del rapporto tra le stesse, per cui è necessario ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 71,01% per le utenze domestiche e del 28,99% per le utenze produttive (non domestiche);

h) che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 26-03-2021, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 29-04-2021 e sul Portale ARERA in data 01-06-2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e, più precisamente, le tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2021, in quanto il limite di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, è pari a 1,01, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,04;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

PRESO ATTO che il totale dei costi PEF, come stabilito dal comma 1.4 Det. 02/DRIF/2021, determina la seguente tariffa finale di € 893.242,00 così composta:

- € 615.622,00 componente variabile;
- € 277.620,00 componente fissa;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita a norma del quale «*Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.*»;

VISTE le riduzioni tecniche, stabilite per legge, e le riduzioni facoltative (di cui al comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013, corrispondenti a minori introiti) che sono finanziate con il piano finanziario, in virtù del principio della copertura integrale dei costi –art.1, comma 654 L. 147/2013);

VISTE le riduzioni libere (di cui al comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013) che trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa, con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, derogando al principio generale di copertura integrale dei costi, ponendo una quota degli oneri imputabile al costo delle riduzioni introdotte con finalità economico-sociali in capo alla fiscalità generale.

STABILITO che le suddette riduzioni libere fanno riferimento a utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro e utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate;

RITENUTO congruo, per la copertura delle suddette agevolazioni costituire un fondo per l'importo presunto di € 1.000,00;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio *trova copertura nello stanziamento di Bilancio al Cod. Bil. 01.04-1.09.02.01.001, Capitolo 1412.1 "Fondo per riduzioni libere Tari"*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, «... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...» e *vista la Deliberazione n. 116 del 08-10-2021 della Provincia del Sud Sardegna;*

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 214/2011, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con L.58/2019, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 28-02-2022 con il quale il Sindaco ha nominato gli incaricati di posizione organizzativa fino al 31-12-2022, ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 - in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile del Settore 2 Servizi Affari Generali, Demografici e Tributi dott.ssa Anna Rita Corrias, interessato all'adozione dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147-bis - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile espresso con il verbale n.5 del 27-04-2022, nostro protocollo 9245 del 28-04-2022, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°25 del 21/07/2020 - Efficacia dal 01-01-2020. Pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il 29-07-2020;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 ss.mm.e ii;

VISTO il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.e ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Presidente rilevato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti 14/17

Favorevoli 10/14

Contrari nessuno

Astenuti 04/14 (Altea, Canargiu, Matzeu, Musanti)

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta e che ne fa parte sostanziale ed integrale:

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, e relativi allegati (All.1, All.2, All.3 e All.4) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della "Determinazione della Tariffa TARI anno 2022" (Allegato A), di cui alle tabelle relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, allegata alla presente i quanto parte integrante e sostanziale;
4. di quantificare in € 893.242,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di stabilire, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: riduzioni libere (di cui al comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013) che fanno riferimento a utenti appartenenti alla categoria BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), ovvero non hanno fra i prodotti in vendita giochi di qualsiasi genere che prevedono premi in denaro e utenti che hanno avviato attività completamente nuove, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività già avviate, il cui costo di € 1.000,00, viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cod. Bil. 01.04-1.09.02.01.001 – Cap.1412.1, sufficientemente capiente;
7. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, Ravvisata l'urgenza con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, con il seguente esito:

Presenti 14/17

Favorevoli 11/14

Astenuti 03/14 (Altea, Canargiu, Musanti)

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	----------	---------------------------	----------

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA NOTE:	In data: 28-04-2022 Il Responsabile del Servizio Anna Rita Corrias
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE NOTE:	In data: 28-04-2022 Il Responsabile del Servizio F.TO Stefania Ziantoni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to **Giovanna Urrazza**

Il Presidente
F.to **Carlo Tomasi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno **03-05-2022** al giorno **18-05-2022** – Pubblicazione n. **506** e diverrà esecutiva in data **28-04-2022**

San Gavino Monreale, li **03-05-2022**

La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data **03-05-2022**, prot. n. **9607**.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to **Francesca Cocco**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE.

San Gavino Monreale, 03/05/2022

IL FUNZIONARIO